



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

VISTA l'istanza depositata in data

Air Liquide Sanità Service S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Della Salute, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

pay-back

VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;

RITENUTO che il gravame di che trattasi rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 120 c.p.a. e dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPCS n. 167 cit.;

RILEVATO che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, avuto riguardo agli

aspetti tecnico-giuridici ed economici della controversia - e in particolare alle dimensioni della sentenza gravata e alla rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'appellante, secondo quanto da questi responsabilmente dichiarato - appaiono sufficientemente idonee a giustificare il superamento dei limiti dimensionali, in conformità di quanto stabilito dall'art. 5 del DPCS n. 167 cit.

VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;

RITENUTO che il gravame di che trattasi rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPCS n. 167 cit.;

Considerato l'art. 6 del richiamato decreto, nel prevedere che *“la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti”* per l'autorizzazione di cui trattasi *“è effettuata dal Presidente, ... del Tribunale amministrativo regionale ... o dal magistrato a ciò delegato”*, stabilisce che *“a tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula istanza motivata, allegando ove possibile lo schema di ricorso”*;

Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto n. 128/2015 al superamento dei limiti dimensionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, come modificato con successivo decreto 16 ottobre 2017, n. 127;

Considerato che, in relazione alle ragioni indicate nella motivata istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, ricorrono le ipotesi derogatorie di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.C.S. n. 167 del 2016, tenuto conto della complessità della vicenda contenziosa, sia quanto a profili ricostruttivi in fatto che quanto ai profili giuridici sottesi, e avuto riguardo agli aspetti tecnico-giuridici ed economici della controversia;

Ritenuto, conseguentemente, può essere accordata l'autorizzazione tenuto conto della peculiarità della fattispecie e delle ragioni che hanno determinato il superamento dei limiti dimensionali.;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di superamento dei limiti dimensionali del ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 11 novembre 2022.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO